

L'indagine Corte conti sulle verifiche interne attivate dagli enti rileva criticità diffuse

Bocciati i controlli di qualità

Solo il 7% si è tradotto in delibere. Poche misure correttive

Pagina a cura
di MATTEO BARBERO

Bocciatura secca per i controlli interni di qualità negli enti locali. Rimandati quelli sulle partecipate e sugli equilibri finanziari. Promossi, infine, gli altri internal audits. Può essere sintetizzato in questi termini il consueto report che la Corte dei conti - sezione delle autonomie dedica all'argomento per fare il punto sul percorso di attuazione delle proprie linee guida emanate ai sensi dell'art. 148 del Tuel.

L'indagine, approvata dalla deliberazione n. 13/sezaut/2018/Frg è relativa agli anni 2015 e 2016 e riguarda 832 amministrazioni, di cui 725 comuni sopra i 15 mila abitanti e 107 enti di area vasta, tra province e città metropolitane. Il numero di enti esaminato è tuttavia inferiore, in quanto hanno for-

nito risposta al questionario allegato alle Linee guida per l'esercizio 2016 solo 755 enti, di cui 9 città metropolitane, 79 province e 667 comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

Il punto più dolente riguarda, come detto, gli esiti del controllo di qualità, a partire dalla sua istituzione, che ha riguardato solo il 63% degli enti. A fronte di migliaia di report prodotti soprattutto dai comuni, solo il 7% circa si è tradotto in delibere di consiglio o di giunta, delibere alle quali ha fatto seguito un esiguo numero di misure correttive, oltretutto in diminuzione rispetto al 2015.

Come dire che, anche nei pochi casi in cui sono state istituite, queste forme di internale audit rimangono perlopiù sulla carta, senza produrre effetti concreti sulle

prassi amministrative.

Gli unici aspetti positivi riguardano l'uso degli indicatori relativi all'accessibilità alle informazioni, alla correttezza con l'utenza e alla tempesti-

invece la metà degli enti.

Più ombre che luci anche per il controllo sugli organismi partecipati: circa il 75% degli enti dichiara di averlo istituito, ma solo il 38% circa ha ufficializzato in delibere i report prodotti dagli uffici appositamente attivati. L'ulteriore diminuzione del già esiguo numero di misure correttive adottate dall'Ente proprietario, dà conto delle difficoltà ad incidere efficacemente nella sfera d'azione degli organismi esterni. L'obbligo di redigere il bilancio consolidato è stato soddisfatto dal 16% degli enti, percentuale che resta bassa (anche se è destinata a salire per effetto dell'obbligo introdotto dal dlgs 118/2011).

Criticità diffuse anche per il controllo sugli equilibri finanziari, sebbene esso sia stato istituito dal 97% degli enti e

nel 77% dei casi i responsabili dei servizi finanziari abbiano predisposto anche le propeudetiche linee di indirizzo e coordinamento, essenziali per individuare le informazioni da monitorare con cadenza periodica.

A dispetto di queste percentuali, tuttavia, le misure adottate per consentire di ripristinare gli equilibri di bilancio a seguito delle segnalazioni effettuate dai controlli interni sono state modeste, soprattutto nei comuni, con un impiego particolarmente frequente della quota libera dell'avanzo di amministrazione.

Buone notizie per le altre tipologie di controllo, in particolare per quello di regolarità amministrativa e contabile che registra risultati incoraggianti, grazie alla rinnovata affermazione dei processi di internal auditing ispirati al principio dell'autotutela.



vità di erogazione del servizio rispetto alla richiesta, che hanno interessato una percentuale largamente superiore al 50% degli enti. La misurazione annuale della soddisfazione dell'utenza, operazione che dovrebbe obbedire a una prassi consolidata, non raggiunge

Le novità del nuovo decreto correttivo del dlgs 118/2011

Più flessibilità sul Fondo pluriennale vincolato

Fondo pluriennale vincolato più flessibile e maggiore raccordo fra Documento unico di programmazione e documenti di programmazione settoriale. Sono queste alcune delle più significative novità che saranno inserite nel nuovo decreto ministeriale correttivo del dlgs 118/2011 atteso nelle prossime settimane dopo il via libera da parte della Commissione Arconet.

La prima modifica punta rendere più semplice il raccordo fra le norme contabili e quelle sugli appalti di lavori pubblici. Per questi ultimi, il testo vigente di principio contabile 4/2 consente di attivare il Fpv anche in mancanza di un aggiudicazione definitiva purché ricorra almeno una delle due seguenti condizioni: 1) vi sia una procedura di selezione del contraente avviata con la determinazione a contrarre, anche se non conclusa; 2) l'ente abbia impegnato alcune (non tutte le) spese del quadro economico progettuale diverse quelle di progettazione.

Il correttivo amplierà la portata della deroga, ammettendo la costituzione del Fpv sulle opere non ancora impegnate anche solo in presenza di una progettazione formalmente avviata. A differenza di quanto discusso negli scorsi mesi, Arconet non si è limitata ad eliminare l'inciso che attualmente impedisce in tali casi di formare il Fpv, ma ha disciplinato in modo dettagliato e puntuale le diverse casistiche in cui ciò sarà consentito ed i limiti temporali di conservazione del Fpv, che potrà accogliere anche le somme oggetto di contenziosi innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali.

In tal modo, sarà più semplice per i responsabili finanziari dare copertura a spese che di solito coprono archi temporali lunghi (spesso più del triennio di riferimento dei bilanci) e che mobilitano spesso risorse con impatti contabili differenziati (avanzo, de-

bito, contributi ecc); in ogni caso, comunque, per aversi Fpv, l'entrata dovrà essere stata accertata.

Altra novità importante riguarda la definizione delle modalità di registrazione contabile del livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nella programmazione dei lavori pubblici, della progettazione riguardante lavori di valore stimato inferiore a 100 mila euro e degli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale.

Per quanto concerne il Dup, viene definitivamente chiarito quanto già desumibile dalla disciplina vigente in ordine all'inserimento nel medesimo di tutti i documenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Nel caso in cui i relativi termini di adozione o approvazione precedano l'adozione o l'approvazione del Dup, tali documenti di programmazione dovranno essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel Dup.

Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del Dup, tali documenti di programmazione potranno essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al Dup.

I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione andranno senz'altro inseriti nel Dup.

Ordinanza della Corte di cassazione

Aree edificabili, delibere ex tunc

DI SERGIO TROVATO

La delibera della giunta municipale che fissa i valori delle aree edificabili per l'Ici, ma lo stesso principio vale per Imu e Tasi, è fondata su presunzioni che possono essere contestate dal contribuente e sono liberamente valutabili dal giudice. La delibera, però, ha effetto retroattivo e il comune è legittimato ad applicare i valori indicati anche per gli anni precedenti alla sua adozione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 15313 del 12 giugno 2018.

Per i giudici di legittimità, i valori di riferimento delle aree edificabili, individuati dall'ufficio tecnico comunale e deliberati dalla giunta, sono utilizzabili «anche retroattivamente». Naturalmente, il valore indicato nell'atto generale è frutto di presunzioni relative. Quindi, è impugnabile dal contribuente e soggetto a esame da parte del giudice.

Per Ici, Imu e Tasi, il valore di un'area edificabile deve essere determinato in base ai seguenti criteri: zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e, infine, prezzi medi rilevati sul mercato di aree aventi le stesse caratteristiche. I valori possono

essere deliberati anche dalla giunta comunale, sulla base di una perizia redatta dall'ufficio tecnico, ma non sono vincolanti nella determinazione del quantum. Di recente la Cassazione (ordinanza 4969/2018) ha chiarito che i comuni hanno il potere di accertare i valori delle aree edificabili in misura superiore a quelli fissati dallo stesso ente, con delibera del consiglio comunale o della giunta, se questi valori risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. La fissazione di valori predeterminati ha la finalità di ridurre il contenzioso con i contribuenti, ma non può impedire la rettifica di quelli dichiarati che non siano in linea con i valori di mercato degli immobili. Per la Cassazione, la deliberazione dei valori non può avere altro effetto che quello di autolimitare il potere di accertamento delle imposte locali. L'amministrazione comunale si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili qualora sia stato dichiarato in misura non inferiore a quello deliberato. Tuttavia, il valore minimo delle aree edificabili integra un elemento presuntivo suscettibile di doverosa riconsiderazione, qualora «risulti contraddetto da quello, maggiore, indicato in atti pubblici o privati di cui l'ufficio tributi sia in possesso o a conoscenza».